

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

DI

SANITASERVICE ASL BR s.r.l. Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile



PARTE SPECIALE E

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(aggiornato al d. lgs. 81 del 9 aprile 2008 e alla legge 11 gennaio 2018 n° 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute)

1 I REATI EX ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO

La quinta tipologia di Reati astrattamente applicabili alla Società è costituita dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto.

1.1 I reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei Reati di cui all'art. 25- *septies* rilevanti per la Società.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Merita precisare che ai fini dell'Art. 25 – *septies* del Decreto 231/01 rilevano i seguenti articoli:

- omicidio colposo art. 589 c.p. commesso con violazione art. 55 comma 2 TU 81/08;
- omicidio colposo art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- lesioni personali colpose gravi o gravissime art. 590 comma 3 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nella presente Parte Speciale si evidenzia l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività dell'Ente, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio reato che Sanitaservice ha individuato nell'ambito di tali reati riguardano tutte le attività svolte dall'Ente, nonché quelle svolte dal personale esterno (ad es. fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner (in caso di joint venture, consorzi, ecc.) o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti.

Anche ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR"), tenuto conto che gli stessi non esauriscono le procedure di seguito previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dare attuazione al disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008 secondo i principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL e dal British Standard OHSAS 18001 (ora ISO 45001).

1.2 Attività Sensibili. Principi di comportamento e protocolli di prevenzione

A seguito dello svolgimento delle attività propedeutiche alla costruzione del Modello e, segnatamente, delle attività di *risk mapping* e *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, le specifiche Attività Sensibili che possono astrattamente comportare il rischio per la Società di commissione dei suddetti Reati nonché le relative funzioni aziendali coinvolte.

Successivamente, sono stati individuati – sulla base della valutazione dei rischi effettuata dalla Società in ragione delle prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008 e della normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società stessa - i principi di comportamento ed i principali protocolli di prevenzione che devono essere attuati dalla Società al fine di prevenire la commissione di detti reati.

1.2.1 Attività Sensibili

Sono elencati di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le specifiche Attività Sensibili individuate nell'ambito della gestione degli adempimenti previsti ex D.lgs. 81/2008 e normative collegate, da parte della Società, come meglio descritte all'interno del DVR. Esse vedono coinvolte le seguenti funzioni: Datore di Lavoro, RSPP, Coordinatori.

- (a) Attività di movimentazione manuale dei carichi (cadute, urti, sforzi ripetuti, compressioni, schiacciamenti, esposizione a vibrazioni, a fonti di rumore, seppellimento da materiali, patologie da microclima, ecc.);

- (b) Attività comportanti l'utilizzo di videotermini (assorbimento radiazioni, danneggiamenti alla vista, patologie da errata postura, esplosioni, tagli, ecc.);
- (c) Attività di stoccaggio dei materiali e delle componenti (es. cadute, urti, schiacciamenti, tagli, ecc.);
- (d) Gestione della formazione e dell'informazione relativa al D.Lgs. 81/2008 per tutto il personale;
- (e) Attività amministrative di responsabilità, supervisione/controllo e di segreteria (incendi, urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti, scosse elettriche, punture, tagli, abrasioni, cadute, patologie connesse al microclima e alla postura, all'esposizione di agenti chimici e al rumore, ecc.);
- (f) Attività propedeutiche, collaterali, o consequenziali a quelle elencate sopra che implicano il transito in aree interne o esterne soggette a regole di circolazione di mezzi e pedoni o non consentite (schiacciamento, collisione, cadute, tagli, ecc.);
- (g) Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- (h) Gestione degli appalti;
- (i) Attività di sorveglianza sanitaria;
- (j) Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- (k) Gestione degli infortuni;
- (l) Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- (m) Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

Le Attività Sensibili sopra identificate potranno essere modificate e/o integrate a seguito degli aggiornamenti delle attività di *risk mapping* e *risk assessment* effettuate di volta in volta dall'OdV a seguito del verificarsi di situazioni quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti legislativi in relazione ai Reati, ecc. Tali modifiche e/o integrazioni delle Attività Sensibili dovranno essere successivamente approvate dall'Organo Amministrativo della Società.

1.2.2 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel MOG e nel Codice Etico 231, del D.lgs. n. 81/2008 e della normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle Attività Sensibili al fine di prevenire la commissione dei suddetti Reati.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al successivo paragrafo 1.2.4 la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il Documento di Valutazione dei Rischi e le procedure di gestione delle emergenze).

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili indicate nel precedente paragrafo 1.2.1, i protocolli di prevenzione attuano i seguenti principi:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge applicabili, dell'atto costitutivo, del MOG e del Codice Etico 231;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal D.lgs. n. 81/2008) e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- le deleghe devono essere redatte per iscritto e determinare in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate;
- ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- la scelta di eventuali consulenti esterni e dei soggetti previsti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) avviene sulla base di requisiti di professionalità e competenza, anche in riferimento a quanto previsto dalla legge (in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e

relative norme collegate e di attuazione) e, in riferimento ad essi deve essere motivata la scelta;

- in caso di presenza di personale esterno (appalti, subappalti e altri casi simili) viene rispettato quanto previsto dalla normativa vigente;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, svolta dalla Società in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, deve essere adeguata e completa;
- la valutazione dei rischi deve essere costante e periodicamente revisionata ed aggiornata; le revisioni devono avvenire periodicamente e, in ogni caso, ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- le misure di prevenzione e protezione dai rischi devono essere adeguate, aggiornate ed effettivamente attuate;
- le procedure ed i manuali di gestione delle emergenze, così come richiesti dalla normativa vigente, devono essere adeguati ed effettivamente attuati;
- i piani di sicurezza e di coordinamento in caso di presenza di cantieri devono essere adeguati ed effettivamente attuati;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- i lavoratori e i componenti delle squadre di gestione delle emergenze devono ricevere adeguata formazione ed informazione;
- i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro devono avere competenze adeguate ed effettive in materia;
- le deleghe e i poteri di firma e di spesa dei soggetti coinvolti nel presidio di tali aree sensibili devono essere adeguate ed effettive.

1.2.3 Il Responsabile Interno per le Attività Sensibili

In linea con le *best practice*, la Società individua e nomina uno o più responsabili interni per ciascuna delle operazioni relative alle Attività Sensibili come meglio individuate nel seguente paragrafo 1.2.4. In assenza di nomina dei Responsabili Interni da parte della Società per una o più operazioni relative alle Attività Sensibili, Responsabile Interno della relativa operazione sarà ritenuto il responsabile della relativa funzione aziendale.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che sono coinvolti nella relativa Attività Sensibile;
- informa periodicamente l'OdV dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio della propria funzione con riferimento alle Attività Sensibili;
- può interpellare l'OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

La Società istituisce una procedura relativa ai flussi informativi nei confronti dell'OdV da parte del Responsabile Interno specificando le informazioni che devono essere inviate allo stesso e le relative modalità di trasmissione.

L'OdV cura l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

- la compilazione omogenea e coerente dei *reports* da inviare all'OdV;
- gli strumenti di controllo e monitoraggio sulle Attività Sensibili.

Inoltre, l'OdV comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, all'Organo Amministrativo ed all'Organo di Controllo, secondo le modalità previste nel Modello.

Merita precisare che l'azienda si è conformata ai richiami previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e che all'interno della stessa è presente un organigramma specifico con mansioni e figure delineate ai fini del suddetto decreto ed è stato nominato un delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/2008.

1.2.4 Protocolli di Prevenzione

La Società definisce i seguenti protocolli di prevenzione rilevanti in relazione alle operazioni effettuate dalla Società con riferimento alle Attività Sensibili di cui al precedente paragrafo 1.2.1. Tali protocolli sono contenuti nelle procedure aziendali adottate dalla Società al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto nello svolgimento delle operazioni relative a tali attività.

I presenti protocolli di prevenzione non si sostituiscono alle indicazioni e ai presidi previsti dalla legislazione in materia, e non introducono nuovi presidi, ma sono unicamente volti a monitorare l'effettiva attuazione delle prescrizioni normative senza intromissione alcuna nell'autonomia decisionale e gestionale dei singoli soggetti competenti per legge.

- (a) Per il **controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della**

salute nei luoghi di lavoro, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- l'Organismo di Vigilanza può ricevere dal personale, dai rappresentanti sindacali aziendali, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dal medico competente, dal RSPP, informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il RSPP e il medico competente, devono comunicare all'Organo Amministrativo (AU) e all'Organismo di Vigilanza ogni impedimento all'esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
- l'Organo Amministrativo (AU) si assicura e l'Organismo di Vigilanza verifica, che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- l'Organismo di vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni può domandare l'assistenza del RSPP, nonché di competenti consulenti esterni;
- i soggetti qualificati come Datori di lavoro, il RSPP ed il medico competente adempiono alle previsioni normative vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia dal punto di vista della predisposizione della documentazione prevista dalla legge che dal punto di vista dell'attuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione;
- il RSPP ed il medico competente rilevano e segnalano alle funzioni competenti l'opportunità di implementare od aggiornare ogni "Documento di valutazione dei rischi", nonché la documentazione prevista dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- i soggetti delegati dal Datore di lavoro, i dirigenti responsabili ed i preposti svolgono gli incarichi di cui alla delega e/o le funzioni proprie nel rispetto delle normative vigenti, in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia dal punto di vista della predisposizione della documentazione prevista dalla legge che dal punto di vista dell'attuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione.

(b) Per la **definizione di un ambiente di lavoro idoneo a garantire il rispetto delle disposizioni a tutela della sicurezza e della**

salute nei luoghi di lavoro, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- è prevista periodica, costante e adeguata formazione, informazione e verifica dell'apprendimento dei Dipendenti (e di ogni collaboratore che operi sul luogo di lavoro), anche attraverso esercitazioni pratiche, in materia di igiene e sicurezza e nei luoghi di lavoro mediante adeguata programmazione a livello centrale e locale;
- è prevista periodica, costante e adeguata formazione, informazione e, nel caso degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008, verifica dell'apprendimento dei Destinatari, per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro ed alle situazioni anormali prevedibili;
- il personale è costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) poste in essere ed è pienamente consapevole degli obblighi che è chiamato a rispettare a protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi;
- è efficacemente e costantemente svolta attività di controllo sul luogo di lavoro, ove necessario anche a campione, a verifica della necessaria implementazione degli obblighi e dei presidi previsti dalla normativa di settore;
- il potere di verifica e di controllo, di cui in parte generale al presente modello non può essere utilizzato dall'OdV per ingerirsi nelle responsabilità dei soggetti nominati ai sensi delle leggi di settore, ma esclusivamente allo scopo di verificare l'effettiva applicazione delle regolamentazioni vigenti;
- il RSPP sulla manutenzione dei presidi destinati alla prevenzione e protezione dei Destinatari nell'ambito dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai presidi destinati alla tutela contro il rischio incendio, anche attraverso ispezioni nei vari reparti;
- è fornita adeguata conoscenza dei presidi e delle regole di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al personale riconducibile a soggetti terzi che si reca presso i locali della Società, in primo luogo dando piena attuazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008;

- è assicurata la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che si recano presso unità produttive di terzi non direttamente ricollegabili alla Società.

Costituiscono parte integrante del presente Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate per prevenire i Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto.

Le attività sopradescritte vengono svolte in conformità alle responsabilità previste nel mansionario o negli ordini di servizio indirizzati ai dipendenti coinvolti nell'ambito del processo in oggetto, nonché in coerenza ai principi generali di comportamento/controllo e secondo quanto indicato nelle procedure interne, nel DVR e nelle Istruzioni Operative.

1.2.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

L'OdV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale E. La presente Parte Speciale E e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001. A tal fine Sanitaservice predispone una scheda di evidenza per agevolare le comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza così come specificato nella Parte Generale.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

I flussi informativi sono organizzati sulla base delle richieste formulate da parte dell'Organismo di Vigilanza ai responsabili delle aree sensibili, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del Modello).

È compito dell'OdV:

a) effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. A questo proposito, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti dell'Ente eventuali azioni

migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

b) proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto stabilito nel presente Modello e all'art. 30 del Decreto Sicurezza;

c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

d) proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando all'Organo Amministrativo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dall'Ente tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente il RSPP;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Ente garantisce, a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'OdV può avvalersi di tutte le risorse competenti dell'Ente.

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte nella fase di ispezione e verifica devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- elenco almeno semestrale delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli organismi pubblici preposti ai controlli con specifica evidenza di quelle che abbiano generato provvedimenti a carico dell'Ente;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- eventuali significative variazioni delle contestazioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- definizione o aggiornamento degli obiettivi;
- adeguatezza delle risorse;

- dati relativi ad infortuni presso gli uffici dell'azienda (da parte del RSPP);
- casi registrati di procedure dimostratesi inefficaci;
- livello di preparazione alle emergenze;
- valutazioni delle conseguenze di possibili evoluzioni normative o tecnologiche.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di seguito l'estratto della tabella dei flussi verso l'OdV:

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO			
Attività di riferimento	Flusso informativo all'ODV	Referente	Periodicità
Sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza	- Copia delle deleghe e procure sulla sicurezza - Organigramma sicurezza - Nomine preposti	Ris. Umane	A evento
Identificazione e valutazione dei rischi	- Informativa in relazione ad eventuale aggiornamento DVR	Organo Amministrativo	Annuale
Processo di definizione e gestione delle procedure di protezione e prevenzione	- Copia dei verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs.81/08	Dirigente delegato sulla sicurezza	Annuale
Rilevazione dati relativi agli infortuni	- Elenco degli infortuni con indicazione dell'evento, durata, causa (in itinere o sul luogo di lavoro); se avvenuti sul luogo di lavoro, indicare la causa, misure adottate, eventuali provvedimenti disciplinari	Ris. Umane	Semestrale (a evento per gli eventi maggiori di 40 gg)
Gestione delle emergenze e primo soccorso	Esito delle esercitazioni	Dirigente delegato sulla sicurezza	Annuale
